

7. RAPPORTI ISTITUZIONALI

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Ai sensi della legge istitutiva l'Autorità è chiamata a svolgere attività di consultazione, proposta e segnalazione al Governo e al Parlamento nelle materie di propria competenza. In quanto organismo nazionale competente per la regolazione e il controllo, svolge inoltre attività consultiva ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

Nel corso del primo anno di attività in più occasioni l'Autorità ha pertanto fornito pareri e formulato proposte, su richiesta o su propria iniziativa.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati inviati suggerimenti per la modifica sulla proposta di Direttiva europea per il gas (delibera 2 dicembre 1998, n. 129¹). Su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato inviato un parere sullo schema di disegno di legge concernente la *"Legge quadro sulle problematiche dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*². Una proposta è stata inviata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito alla liberalizzazione del mercato delle eccedenze elettriche (delibera 5 novembre 1997, n. 122). Un parere è stato espresso su richiesta del Ministero dei lavori pubblici in merito all'istanza presentata dall'Enel per il rilascio di una nuova autorizzazione per l'importazione e esportazione di energia elettrica (delibera 13 dicembre 1997, n. 133³).

L'Autorità ha trasmesso al Governo, ai Presidenti delle Camere, alla Consob e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato raccomandazioni in esito all'indagine conoscitiva su un caso di iniziativa imprenditoriale congiunta da parte di Eni e di Enel (delibera 28 maggio 1997, n. 4)⁴. Con la Consob e con l'Autorità garante della concorrenza e il mercato è stata inoltre avviata un'attività di collaborazione su tematiche di interesse comune.

Il 24 settembre 1997 l'Autorità è stata ascoltata dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati nel quadro dell'indagine conoscitiva sull'energia, per fornire un parere sulle principali problematiche del settore elettrico e sull'avvio delle proprie attività in vista della liberalizzazione dei mercati da essa regolati⁵. Il 12 marzo 1998 l'Autorità ha presentato presso la Commissione permanente per l'industria, il commercio e il turismo del Senato le proposte relative alla regolamentazione delle tariffe e della qualità del servizio elettrico.

Consultazioni si sono svolte con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in diverse occasioni su temi di comune interesse emersi nel corso dell'anno. Tra questi, il problema dei contratti interrompibili e quello dell'uti-

lizzo dei rifiuti e dei combustibili diversi dai combustibili fossili tradizionali nelle centrali termoelettriche (delibera 30 gennaio 1998, n. 5).

RAPPORTI CON ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED ESTERE

L'art. 1, comma 16, della legge 31 luglio 1997, n. 249 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas collabori, anche mediante scambi e informazioni, con le Autorità e le amministrazioni competenti degli stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nell'esercizio di questo mandato l'Autorità ha partecipato a numerose attività di collaborazione con istituzioni internazionali.

L'Autorità partecipa allo *IEA Regulatory Forum* promosso e organizzato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) dell'Ocse. Obiettivi dell'iniziativa sono lo scambio di informazioni e l'analisi dei mutamenti in atto sui mercati dell'elettricità e del gas nei paesi membri. Ai primi incontri del *Forum* svoltisi a Parigi e Stoccolma sono intervenuti regolatori indipendenti e rappresentanti governativi dei paesi Ocse.

L'Autorità partecipa anche allo *European Electricity Regulation Forum* organizzato dalla Presidenza del Consiglio europeo e dalla Commissione Europea (DG XVII, Direzione generale energia) per discutere problemi connessi all'attuazione della Direttiva europea per il mercato interno dell'elettricità. Nel primo incontro tenutosi a Firenze il 5 e 6 febbraio 1998 erano rappresentate le autorità di regolazione dei paesi europei e i ministeri competenti; sono stati affrontati temi legati al sistema di trasmissione e i principali nodi della regolazione in un contesto liberalizzato (separazione contabile, *stranded costs*, obblighi di servizio universale, fonti rinnovabili).

L'Autorità è presente in qualità di osservatore al gruppo di monitoraggio costituito dalla Commissione Europea sul processo di recepimento, da parte degli stati membri, della Direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica⁶. Nel corso dell'anno l'Autorità ha sviluppato un programma di scambio di informazioni con regolatori indipendenti di altri paesi. Con la *Comisión Nacional del Sistema Eléctrico* (CNES) spagnola e l'*Entidade Reguladora do Sistema Eléctrico* (ERSE) portoghese è stato predisposto uno schema di scambio sistematico e regolare di informazioni sui sistemi di regolazione, le caratteristiche e le funzioni dei regolatori indipendenti e gli assetti dei rispettivi mercati. Sono stati inoltre organizzati nel corso del 1997 incontri con cadenza quadrimestrale fra le tre Autorità per la discussione di tematiche di interesse comune e lo scambio di esperienze di regolazione (Lisbona, 7 marzo 1997, San Sebastian, 17-19 luglio 1997 e Milano, 12-13 dicembre 1997). Agli incontri hanno anche partecipato rappresentanti di altre istituzioni internazionali.

A testimonianza dell'interesse suscitato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, numerosi rappresentanti di istituzioni italiane ed estere, banche e imprese, società di consulenza, istituti di ricerca e studiosi hanno richiesto e ottenuto informazioni sull'Autorità e sulle prospettive di cambiamento dei servizi energetici regolati in Italia.

Nel mese di dicembre è stato invitato a Milano il Presidente della CNES spagnola, prof. Miguel A. Fernández Ordoñez per tenere un seminario sulla "Regolazione del sistema elettrico spagnolo". Il seminario è il primo di un ciclo di incontri con regolatori stranieri che l'Autorità intende organizzare per promuovere la diffusione di esperienze e culture di regolazione diverse.

CONSULTAZIONI CON I SOGGETTI INTERESSATI

Come richiesto dall'art. 2, comma 23, della legge istitutiva, l'Autorità si è dotata di un proprio regolamento per lo svolgimento delle audizioni periodiche delle formazioni associative dei consumatori e utenti, dei sindacati delle imprese e dei lavoratori e delle associazioni ambientaliste⁷.

Le audizioni periodiche sono regolate da procedure e consentono alle associazioni stesse di richiedere specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno. Nel regolamento vengono disciplinate le audizioni speciali convocate anche su richiesta delle associazioni su specifici argomenti o temi particolari. In vista delle audizioni periodiche e speciali l'Autorità diffonde documenti di consultazione contenenti proposte o versioni preliminari dei provvedimenti da adottare, sollecitando osservazioni e commenti. L'intero impianto organizzativo e procedurale delle attività di consultazione realizza condizioni di elevata trasparenza.

In occasione dell'istruttoria conoscitiva sull'accordo tra Enel ed Eni per la costituzione di una società congiunta nel settore elettrico sono stati ascoltati i rappresentanti di Enel SpA, Eni SpA e Unapace (la principale formazione associativa di autoproduttori e di produttori nazionali indipendenti).

Nell'ambito del procedimento per l'adozione della delibera 26 giugno 1997, n. 70, il 12 giugno è stato diffuso un documento di consultazione relativo alla proposta di provvedimento dell'Autorità. Il 19 e il 20 giugno si sono svolte audizioni speciali collettive con le associazioni dei consumatori e utenti, ambientaliste, delle imprese e dei lavoratori e audizioni speciali individuali con Enel SpA e le associazioni rappresentative dei soggetti esercenti direttamente interessati al provvedimento (Federelettrica, Unapace e associazioni minori). Hanno partecipato alle audizioni speciali collettive 27 formazioni associative, di cui 7 associazioni di consumatori, 5 associazioni ambientaliste, 7 associa-

zioni sindacali, 5 associazioni di imprese e 4 altre associazioni rappresentative dei soggetti regolati.

Nel corso dell'istruttoria conoscitiva sulle eccedenze elettriche, aperta nel luglio del 1997 e chiusa con la delibera 28 ottobre 1997, n. 108, relativa alla formazione dei prezzi di tali eccedenze, l'Autorità ha ascoltato i soggetti direttamente interessati convocandoli in audizioni speciali individuali. In quella occasione sono stati ascoltati i rappresentanti di Apei, Enel SpA, Federelettrica, Unapace, Uniem, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

Il 10 novembre 1997, nell'ambito del procedimento per l'adozione del provvedimento relativo alla rideterminazione delle modificazioni tariffarie adottate dal Cip con i provvedimenti n. 15/93 e n. 17/93⁸, è stato diffuso un documento di consultazione contenente la relativa proposta di provvedimento.

Nei giorni 18 e 19 novembre 1997 sono state tenute audizioni speciali, a cui hanno partecipato complessivamente 22 formazioni associative, di cui 9 associazioni di consumatori, 3 associazioni ambientaliste, 5 associazioni sindacali, 3 associazioni di imprese e 2 associazioni rappresentative dei soggetti regolati interessati al provvedimento, e un'audizione individuale con Enel SpA e con altri soggetti regolati.

Nell'ambito dei procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe elettriche⁹ e di qualità del servizio¹⁰, il 12 giugno 1997 è stato diffuso un primo documento di consultazione *"Criteri per la definizione del nuovo ordinamento tariffario"*. I soggetti che hanno partecipato alle audizioni speciali del 19 e 20 giugno 1997 hanno avuto occasione di esprimere un loro parere preliminare su questo documento. Al termine del processo di consultazione, erano state ricevute osservazioni scritte da parte di 34 soggetti. Il 12 marzo 1998 l'Autorità ha diffuso due nuovi documenti di consultazione denominati rispettivamente *"Linee guida per la regolamentazione delle tariffe dei servizi di vettoriamento e fornitura dell'energia elettrica e dei contributi di allacciamento"* e *"Linee guida per la regolamentazione della qualità del servizio di fornitura dell'energia elettrica"*. Fra il 20 e il 30 aprile 1998 si sono svolte le audizioni periodiche con tutti i soggetti interessati; le *"linee guida"* per la regolamentazione delle tariffe e della qualità del servizio elettrico ne hanno costituito l'argomento principale.

INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI

L'Autorità segue con attenzione il dibattito scientifico, culturale e istituzionale sulle tematiche relative ai propri ambiti di regolazione. Il Presidente e i

Componenti dell'Autorità hanno partecipato a seminari e conferenze in Italia e all'estero su temi dedicati ai cambiamenti istituzionali e di mercato del settore energetico. Tali occasioni hanno consentito di chiarire ruolo e natura della nuova istituzione, di analizzare e discutere il contesto economico e istituzionale in cui essa opera e gli obiettivi che guidano i suoi interventi.

Il rapporto con gli organi di informazione è stato curato, oltre che con i comunicati e le conferenze stampa indette per presentare i principali interventi dell'Autorità, anche attraverso interviste rilasciate dal Presidente e dai Componenti dell'Autorità a quotidiani, radio e televisione. Gli interventi sono stati finalizzati a chiarire al pubblico meno specializzato la natura e le funzioni della nuova istituzione e le motivazioni dei provvedimenti adottati.

Note

- 1 Cfr. Capitolo 5.
- 2 Cfr. Capitolo 2.
- 3 Cfr. Capitolo 4.
- 4 Cfr. Capitolo 4.
- 5 Cfr. *Bollettino dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*, n. 2, dicembre 1997.
- 6 Cfr. Capitolo 4.
- 7 Cfr. delibera 16 maggio 1997, n. 47.
- 8 DL 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 9 maggio 1997, n. 122, *"Disposizioni tributarie urgenti"*.
- 9 Delibera 30 maggio 1997, n. 57 *"Avvio del procedimento per la formazione del provvedimento di cui all'art.2, comma 12, lettera e della legge 481/95"*.
- 10 Delibera 31 luglio 1997, n. 81 *"Avvio del procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui all'art.2, comma 12, lettera g e h della legge 481/95"*.

8. ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E GESTIONE FINANZIARIA

FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Le norme che disciplinano l'organizzazione interna sono state adottate in base all'autonomia che la legge istitutiva conferisce all'Autorità. Il regolamento approvato con delibera 11 dicembre 1996, n. 5 disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Autorità, distinguendo fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelle di gestione, attribuite ai dirigenti.

Nel definire il proprio assetto organizzativo, l'Autorità ha seguito un percorso graduale. Inizialmente ha adottato un assetto transitorio e flessibile, imperniato sulla costituzione di gruppi di lavoro e uffici provvisori (delibera 26 marzo 1997, n. 25). Tale soluzione ha consentito la realizzazione del programma di lavoro per il primo semestre di attività, offrendo la possibilità di verificare le esigenze operative prima di adottare assetti organizzativi più stabili. Successivamente, con delibera 5 novembre 1997, n. 116, l'Autorità ha consolidato la propria organizzazione, definendo una struttura "a matrice", basata su tre aree operative cui prestano supporto quattro unità di servizio. In particolare, la struttura è articolata in:

- Area elettricità, organizzata in Divisione tariffe elettricità e Divisione assetti elettricità;
- Area gas, organizzata in Divisione tariffe gas e Divisione assetti gas;
- Area consumatori, organizzata in Divisione consumatori e utenti e Divisione qualità del servizio;
- Servizio amministrazione e personale, organizzato in Ufficio affari generali, Ufficio del personale e Ufficio ragioneria;
- Servizio legislativo e legale;
- Servizio documentazione e studi;
- Ufficio speciale relazioni esterne e rapporti con i mezzi di informazione.

Nel procedere al graduale consolidamento della struttura organizzativa, sono stati inoltre istituiti alcuni nuclei operativi finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici e limitati nel tempo, oppure allo svolgimento di procedimenti complessi con l'impiego di risorse appartenenti a diversi ambiti organizzativi. Tra questi il nucleo per la valutazione dei programmi e delle iniziative di cui al provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6 e norme collegate (inquadrate nella Divisione assetti elettricità) e il nucleo per i controlli tecnici e le ispezioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere b, c e d della legge n. 481/95 (inquadrate nel Servizio legislativo e legale).

ACQUISIZIONE DI PERSONALE

Con delibera 14 ottobre 1997, n. 102, a modificazione di quanto in precedenza stabilito con la delibera del 11 dicembre 1996, n. 6, l'Autorità ha approvato una pianta organica del personale di ruolo comprendente 80 unità. La pianta organica prevede 16 unità inquadrare nella carriera dirigenziale (1 Direttore generale, 15 altri dirigenti), 37 unità inquadrare nella carriera funzionale, 24 nella carriera impiegatizia e 3 nella carriera esecutiva. Il ridotto numero di unità di natura esecutiva riflette la scelta di non appesantire la struttura con risorse destinate a mansioni ausiliarie, ritenendo più efficiente la loro acquisizione attraverso prestazioni di servizi.

L'articolo 2, comma 29, della legge istitutiva prevede che, in sede di prima attuazione, l'Autorità proceda al reclutamento del personale di ruolo mediante un'apposita selezione nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti in pianta organica. Il reclutamento è avvenuto in fasi successive di cui l'ultima è in via di completamento.

Per consentire l'immediata operatività richiesta dal perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Autorità ha innanzitutto deciso di acquisire un primo gruppo di dipendenti dotati di esperienza e capacità anche organizzative, attingendo in parte al personale posto a disposizione da altre amministrazioni pubbliche. Sono state pertanto assunte in ruolo, con la delibera 27 febbraio 97, n. 14, 10 unità (di cui 6 con qualifica di dirigente e 4 con quella di funzionario), scelte in base a una selezione effettuata tramite esame comparato dei *curricula* ricevuti, valutazione dei titoli di merito e delle qualificazioni e colloqui con i componenti dell'Autorità. Ulteriori assunzioni in ruolo di 4 unità (3 con qualifica di dirigente e 1 con qualifica di impiegato) sono avvenute nel mese di gennaio 1998.

Accanto al personale di ruolo, a partire dal mese di febbraio 1997 sono stati progressivamente attivati rapporti di lavoro a tempo determinato di durata biennale, che potranno essere rinnovati per non più di due volte. Anche in questo caso l'individuazione dei soggetti è stata effettuata mediante esame comparativo di *curricula* e interviste approfondite. Alla data del 30 aprile 1998 il personale dell'Autorità con contratto a tempo determinato raggiungeva le 31 unità, di cui 13 con qualifica di funzionario, 16 con qualifica di impiegato e 2 con qualifica di commessi; l'Autorità disponeva inoltre di 5 esperti esterni, 10 unità acquisite dalla pubblica amministrazione e da altri enti pubblici attraverso 5 comandi e 5 distacchi.

Considerando la carenza iniziale di risorse e le esigenze di intervento a carattere particolarmente specialistico, l'Autorità ha provveduto a ricorrere all'ap-

porto di esperti e collaboratori esterni per specifici temi, istituendo commissioni e gruppi di studio per affrontare problemi di particolare complessità e urgenza, soprattutto nel campo tariffario e degli assetti dei settori regolati.

Nel complesso, la compagine del personale è caratterizzata da un elevato grado di specializzazione e di qualificazione. La quasi totalità del personale è in possesso di un diploma di scuola superiore, circa il 70 per cento di un titolo di laurea; gran parte dei dirigenti e dei funzionari vanta esperienze di lavoro nei settori regolati.

Nel corso del mese di ottobre del 1997 è stato pubblicato un avviso pubblico su tre quotidiani a diffusione nazionale allo scopo di sollecitare la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse per l'inserimento nei ruoli dell'Autorità o, in alternativa, per contratti a tempo determinato. I requisiti richiesti prevedono che il possesso di un diploma di laurea sia corroborato da un'esperienza pluriennale nei campi di interesse per l'Autorità.

Con l'inizio del 1998 è stata avviata una nuova procedura di selezione del personale, basata sull'esame comparato dei *curricula* ricevuti (oltre 1.500, inclusi quelli pervenuti anteriormente alla pubblicazione dell'avviso pubblico), sulla valutazione dei titoli e dell'esperienza dei candidati, su colloqui con i componenti e i dirigenti dell'Autorità, nonché su prove attitudinali affidate a una società specializzata. La selezione, cui partecipa anche il personale in forza all'Autorità con rapporti di lavoro a tempo determinato, è destinata a completare la fase di prima attuazione.

SEDE IN MILANO E UFFICIO DI ROMA

Tenendo conto del dPcM del 22 ottobre 1996 con cui la città di Milano veniva individuata quale sede dell'Autorità, nel corso della riunione di insediamento del 4 dicembre 1996 l'Autorità decideva di fissare la propria sede provvisoria di lavoro in locali posti a disposizione, su indicazione del Prefetto, dal Commissario del Governo in Lombardia, siti in corso Monforte 27, Milano. Nella stessa riunione veniva anche deciso di attivare un ufficio provvisorio in Roma, via Molise 2.

L'Autorità deliberava quindi di avviare una trattativa privata per la ricerca di una sede dotata di caratteristiche adeguate; nelle more dell'esito della ricerca, prendeva in affitto locali per uffici in uno stabile vicino alla sede provvisoria di Milano e utilizzava un immobile concesso in comodato dall'Ente Fiera di Milano (dal mese di marzo al mese di giugno 1997). In seguito a valutazione comparativa di diverse proposte locative, il 14 giugno 1997 veniva sottoscritto un contratto con *Allianz Subalpina SpA*, società di assicurazione e riassi-

curazione, per la locazione dello stabile sito in piazza Cavour 5, in Milano, da adibire a sede definitiva dell'Autorità.

Nel frattempo, l'Autorità decideva anche una diversa ubicazione per l'ufficio di Roma, che veniva collocato in via dei Crociferi 19, utilizzando una porzione di un immobile concesso in comodato dagli organi preposti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

LE RISORSE INFORMATICHE

Fin dall'avvio dell'attività, l'Autorità si è dotata di attrezzature informatiche in grado di porre il personale in condizione di immediata operatività.

Nel corso del 1997 sono stati acquisiti 53 *personal computer* di recente generazione, 50 stampanti e 4 apparecchiature per la digitalizzazione dei documenti. È stata avviata la costituzione di un sistema informatico completo, adattando le infrastrutture trasmissive già presenti nell'immobile in cui ha sede l'Autorità e collegando in linea le postazioni di lavoro locali a un *server* di media potenza, in grado di fornire servizi informatici di condivisione e salvaguardia dei dati. Due postazioni sono state dedicate all'interrogazione di banche dati e al collegamento ai servizi *Internet*.

Nel mese di settembre 1997 è stato sottoscritto un contratto di servizi per l'accesso a *Internet*, comprensivo dell'attivazione di caselle di posta elettronica. Durante il mese di novembre è stato creato il sito provvisorio dell'Autorità, sul quale sono stati pubblicati i principali regolamenti e atti emanati dall'Autorità, nonché altri documenti di interesse istituzionale. È stato inoltre avviato il progetto per il sito definitivo dell'Autorità, affidandone la realizzazione a una società specializzata.

Nel secondo semestre dell'anno sono stati sviluppati i primi strumenti applicativi per la gestione di dati di natura anagrafica, strutturale, economica e di qualità del servizio reso dalle aziende elettriche e del gas, definendo l'architettura preliminare per l'archiviazione e la condivisione delle informazioni. È stato inoltre avviato lo studio di fattibilità per la connessione telematica tra la sede di Milano e l'ufficio di Roma.

LA GESTIONE FINANZIARIA

L'Autorità ha approvato, con delibera 4 dicembre 1996, n. 3, il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti. Il regolamento disciplina la gestione finanziaria (bilancio di previsione, rendiconto annuale, struttura delle

entrate e procedure di spesa), la gestione patrimoniale e la natura dei contratti stipulati dall'Autorità.

Il bilancio preventivo per il periodo 11 novembre 1996 - 30 giugno 1997 è stato approvato con delibera 4 dicembre 1996, n. 4, e quindi modificato, per assumere quale riferimento per l'esercizio finanziario l'anno 1997, dalla delibera del 30 maggio 1997, n. 59. La scelta ha riflesso sia la disponibilità finanziaria, sia l'indicazione da parte del Ministero del tesoro sull'opportunità di riferire l'esercizio all'anno solare.

Il rendiconto annuale dell'Autorità è articolato in titoli, categorie e capitoli, per riflettere i criteri propri delle amministrazioni pubbliche. Il rendiconto è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dall'Autorità. Nel primo esercizio, caratterizzato dall'assenza di consistenze finanziarie iniziali e di residui perenti, le entrate accertate (complessivamente pari a 18,8 miliardi di lire) hanno superato spese impegnate (12,7 miliardi di lire), generando un avanzo di amministrazione. Unitamente a incrementi patrimoniali riconducibili all'acquisizione di attrezzature informatiche, di altri beni mobili e di materiale bibliografico, tale avanzo si è tradotto in un attivo patrimoniale di 6,6 miliardi di lire (Tav. 8.1).

Le entrate finanziarie sono costituite quasi esclusivamente dal contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio di energia elettrica e gas. Tale contri-

TAV 8.1 **PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI VOCI DI RENDICONTO**
Esercizio 11 novembre 1996 - 31 dicembre 1997

	MILIARDI DI LIRE	COMPOSIZIONE PERCENTUALE
ENTRATE	18,76	100,0
CONTRIBUTO A CARICO DEI SOGGETTI REGOLATI	18,51	98,7
ALTRE ENTRATE	0,25	1,3
SPESE	12,73	100,0
<i>SPESE CORRENTI:</i>	<i>11,69</i>	<i>91,8</i>
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1,80	14,2
PERSONALE IN SERVIZIO	4,44	34,8
COMITATI, CONSULENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	2,84	22,3
LOCAZIONI E MANUTENZIONE LOCALI	1,50	11,8
ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1,11	8,7
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>1,04</i>	<i>8,2</i>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6,03	-

buto viene versato entro il 31 luglio di ogni anno secondo la misura e con le modalità stabilite con un decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro. Il decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1996 ha fissato la misura del contributo allo 0,4 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 1995 dagli esercenti il servizio di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas; ne è derivato un introito di 18,5 miliardi di lire.

Dal lato delle uscite, le spese per il personale e per il funzionamento degli organi istituzionali costituiscono quasi il 50 per cento del totale. Per contenere i costi si è preferita l'acquisizione sul mercato di prestazioni di servizi rispetto all'assunzione di personale, attivando per quanto possibile procedure di gara. Questa soluzione è stata soprattutto adottata nel campo della contabilità retributiva, dei servizi di supporto informatico, dei servizi di custodia dell'immobile e di trasporto dei componenti e del personale.

Le spese riconducibili alla locazione e alla manutenzione dei locali di pertinenza dell'Autorità sono state pari a circa 1,5 miliardi di lire. A tale importo hanno concorso impegni di spesa dell'ordine di 400 milioni assunti per l'effettuazione di interventi di prima manutenzione nella sede di piazza Cavour in Milano, necessari per permettere una razionale dislocazione del personale.

Le spese in conto capitale ammontano a poco più di un miliardo di lire. Fra queste si distinguono le spese per le attrezzature informatiche e per l'approvvigionamento delle prime dotazioni della Biblioteca. In questo modo si è provveduto a costruire una base per la realizzazione di servizi di alta specializzazione tecnica a supporto dei compiti istituzionali dell'Autorità. Non sono stati sostenuti oneri per l'acquisto di veicoli.

GLOSSARIO

Accesso di terzi alla rete: secondo la Direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica (96/92/CE), l'accesso dà la possibilità di immettere e/o di prelevare energia elettrica da una rete di trasmissione e di distribuzione a produttori e clienti idonei, ossia anche a terzi non proprietari della rete. L'accesso può essere organizzato secondo tre diverse modalità:

- **accesso alle reti negoziato:** sistema di accesso basato su contratti individuali a prezzi liberamente negoziati dalle parti (produttore/cliente idoneo e gestore della rete);
- **accesso alle reti regolamentato:** sistema di accesso basato su contratti individuali (produttore/cliente idoneo e gestore della rete) a prezzi regolati da un apposito organismo (Autorità di regolazione, Ministero, ecc.);
- **acquirente unico** (vedi *infra*).

Nel settore del gas, secondo la proposta di Direttiva approvata dal Consiglio nel dicembre 1997, l'accesso alle reti riguarderà il sistema di trasporto e distribuzione, comprese le funzioni ausiliare di stoccaggio e potrà avvenire secondo le modalità previste per la direttiva sul mercato elettrico, tramite *accesso negoziato* o *accesso regolamentato*; non è invece esplicitamente prevista la possibilità dell'acquirente unico.

Acquirente unico (AU): soggetto del mercato elettrico introdotto dalla Direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica (96/92/CE, art. 2): "*persona giuridica responsabile, nella rete in cui è stabilita, della gestione unificata della rete di trasmissione e/o dell'acquisto e della vendita centralizzati dell'energia elettrica*". L'AU può pertanto svolgere le seguenti funzioni:

- gestore unificato della rete di trasmissione;
- acquirente e venditore centralizzato dell'energia elettrica;
- entrambe le funzioni.

Altre caratteristiche e attribuzioni dell'AU sono definite negli artt. 15, 16 e 18 della Direttiva. L'art. 15 afferma che è compito di ogni singolo Stato membro designare l'AU e che gli stessi Stati membri dovranno emanare le disposizioni che garantiscano che l'AU sia gestito separatamente dalle attività di generazione e di distribuzione. L'art. 16 indica l'AU come una delle modalità con cui può essere organizzato l'accesso alla rete (vedi *supra*). Se gli Stati membri scelgono questa modalità, l'accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione (art. 18, comma 1, punto i) dovrà avvenire ad una tariffa non discriminatoria; tale tariffa non vale per le esportazioni dei pro-

duttori indipendenti; i prezzi di accesso alla rete sono lasciati alla libera contrattazione delle parti (art. 18, comma 1, punto iv). Lo stesso articolo dispone che gli Stati membri possono scegliere se imporre all'AU di acquistare energia elettrica oggetto di un contratto tra un cliente idoneo e un produttore indipendente; se essi scelgono di imporre l'obbligo del riacquisto, l'AU dovrà pagare un prezzo pari al prezzo di vendita che egli stesso offre ai propri clienti idonei, dedotto il prezzo per l'uso della rete (come da tariffe pubblicate). Se invece gli Stati membri non impongono l'obbligo del riacquisto, il prezzo pagato per l'accesso alla rete dei clienti idonei può essere pari alla tariffa pubblicata o essere il frutto di accordi commerciali volontari tra le parti (art. 18, comma 3).

Agenzia Internazionale dell'Energia, Aie (*International Energy Agency, Iea*): organizzazione costituita nel 1974 per realizzare l'*International Energy Program (Iep)*, un accordo tra paesi Ocse, dopo la decisione unilaterale dell'Opec di aumentare notevolmente il prezzo del greggio. Principali compiti della Aie, costituita come organismo autonomo coordinato in ambito Ocse, sono di: a) cooperare per ridurre la dipendenza dal petrolio, attraverso programmi di risparmio energetico e lo sviluppo di fonti energetiche alternative; b) creare un sistema informativo sui mercati internazionali dell'energia e un luogo di consultazione tra le imprese energetiche; c) promuovere la cooperazione tra paesi produttori e consumatori di petrolio allo scopo di creare un commercio stabile dell'energia e una sua migliore utilizzazione nel mondo; d) mettere a punto un piano di emergenza per ripartire tra i paesi membri il petrolio disponibile nel loro ambito, nel caso di blocco degli approvvigionamenti. L'Agenzia ha sede a Parigi e ne sono membri i seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, e USA.

Allacciamento: deviazione della linea di distribuzione dalla rete al punto di prelievo dell'utente.

Arbitrato: procedura di soluzione di controversie che, derogando alla giurisdizione ordinaria, permette alle parti di rivolgersi a giudici privati nella sede individuata e secondo regole scelte di comune accordo. Il risultato è una decisione dell'arbitro, il quale emette una sentenza (lodo).

Autoproduttore: impresa industriale che, congiuntamente alla propria attività principale, produce, individualmente o in partecipazione, energia elettrica

destinata in tutto o in parte ai propri fabbisogni. L'eventuale eccedenza produttiva (vedi *infra*) viene ceduta ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, alla rete elettrica nazionale.

Bilancio ambientale: strumento contabile in grado di fornire una rappresentazione unitaria e coerente delle interrelazioni dirette tra l'impresa e l'ambiente naturale, attraverso un quadro riassuntivo di dati quantitativi relativi all'impatto ambientale di determinate attività produttive e all'impegno economico dell'impresa nel campo della protezione ambientale.

Bilancio energetico: strumento contabile in grado di fornire una rappresentazione unitaria e coerente dei flussi energetici (produzione, importazione, esportazione, trasformazione, utilizzazione) di un certo impianto o area geografica in un dato periodo di tempo. Normalmente, i bilanci riportano le quantità di energia necessarie per il fabbisogno energetico espresse in quantità equivalenti di un solo tipo di energia primaria (in generale il petrolio). Il prospetto di bilancio permette di evidenziare due saldi significativi:

- a) consumi interni lordi (o impieghi interni di fonti primarie) (vedi *infra*);
- b) consumi finali di energia (o impieghi finali) (vedi *infra*).

Biomassa: masse biologiche che possono essere recuperate e convertite in energia elettrica, in calore o in prodotti chimici sostitutivi di derivati del petrolio (biocarburanti). Per la loro capacità di rigenerarsi, vengono generalmente considerate fonti rinnovabili. Possono suddividersi in quattro categorie:

- residui agroindustriali;
- sottoprodotti agricoli;
- residui forestali e dell'industria del legno;
- colture energetiche.

Cassa conguaglio per il settore elettrico (Ccse): istituzione con il compito di gestire il sistema di perequazione tariffaria, cioè dei flussi in entrata, derivanti dal pagamento di componenti tariffarie da parte degli utenti finali, e dei corrispondenti flussi in uscita, consistenti nei contributi alle imprese aventi diritto.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896 attribuiva al Cip la facoltà di istituire Casse di conguaglio. L'attuale Ccse è stata istituita dal provvedimento Cip 29 agosto 1961, n. 341, in corrispondenza dell'unificazione su tutto il territorio nazionale dei prezzi e strutture tariffarie nel settore elettrico. Con la legge n. 481/95 sono state trasferite all'Autorità le competenze in materia di Ccse.

Cip (Comitato interministeriale dei prezzi): comitato costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto dal Ministro con il compito di coordinare e disciplinare i prezzi di determinate merci e servizi, tra cui le tariffe dell'energia elettrica e del gas. E' stato abolito in data 31 dicembre 1993 dalla legge n. 577 e le sue competenze sono state trasferite in via transitoria al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Clients idonei: secondo la Direttiva europea 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e la proposta di Direttiva sul gas del dicembre 1997, sono i clienti ammessi a operare sul mercato libero, scegliendo il proprio fornitore. Essi hanno la facoltà di acquistare energia elettrica o gas da qualsivoglia operatore presente sul mercato e di ottenere il trasporto di tale energia sulle reti di trasmissione e distribuzione.

Clients vincolati: secondo la terminologia della Direttiva europea 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e la proposta di Direttiva sul gas del dicembre 1997, si tratta dei clienti non ammessi a operare sul mercato libero, ma soggetti a tariffe regolamentate.

Cogenerazione: produzione congiunta (in uno stesso impianto) di energia elettrica e di calore.

Concessione: atto amministrativo con il quale il titolare di un diritto esclusivo assegna a terzi l'esercizio di un'attività che altrimenti sarebbe riservata solamente all'autorità concedente. Le attività connesse al servizio elettrico sul territorio nazionale costituiscono oggetto di concessione da parte dello Stato all'Enel SpA. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 481/95, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel settore del gas, la concessione permette al Comune, titolare del servizio, di attribuire le attività di distribuzione del gas a un soggetto terzo.

L'articolazione dei diritti e degli obblighi del concessionario costituisce parte integrante del disciplinare di concessione. Nel caso della concessione attribuita a Enel SpA con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 28 dicembre 1995, a norma della legge 8 agosto 1992, n. 359, il disciplinare (chiamato anche convenzione) regola l'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, comma 1). Il